



**UNIVERSITÀ
di VERONA**



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
DI VERONA

**ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
AL FINE DI SVILUPPARE COLLABORAZIONI IN MATERIA DI PLACEMENT, RICERCA,
TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E TECNOLOGICO.**

TRA GLI ENTI

- Università degli Studi di Verona (di seguito, per brevità, Università), C.F. 93009870234, PEC ufficio.protocollo@pec.univr.it con sede in Verona, via dell'Artigliere 8, cap 37129 Verona, in questo atto rappresentato dal Magnifico Rettore prof. Pier Francesco Nocini
- Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Verona (di seguito, per brevità, Ordine dei Commercialisti), Partita IVA _____, PEC _____, con sede in _____, n. _____, in questo atto rappresentato dal Presidente _____
- Unione dei Giovani Commercialisti di Verona ed esperti contabili (di seguito, per brevità, Giovani Commercialisti), Partita IVA _____, PEC _____, con sede in _____, n. _____, in questo atto rappresentato dal Presidente _____

PREMESSO CHE

- l'Università considera parte integrante della propria missione il rapporto con il territorio in cui opera e, attraverso le proprie attività istituzionali e la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni, ne promuove lo sviluppo e la competitività internazionale;
- Ordine dei Commercialisti e Giovani Commercialisti nello svolgere funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, promuovendo costanti rapporti di collaborazione con gli enti del territorio ispirandosi al principio della complementarietà di azione;
- le Parti, nel rispetto della propria autonomia istituzionale, intendono realizzare strategie comuni ed azioni sinergiche allo scopo di ottenere ricadute significative in materia di sviluppo congiunto di servizi di accompagnamento al lavoro, contatti tra aziende e studenti/laureati e collaborazioni integrate in materia di placement ricerca, trasferimento di conoscenze e tecnologico;
- le Parti, considerata la complessità socio-economica e tecnica di un'area urbana come quella di Verona, potranno realizzare attività che coinvolgano anche altre realtà presenti sul territorio, volte ad attivare processi di complementarietà e di supporto reciproco;
- le Parti, nella programmazione di iniziative condivise ad alto impatto per il territorio, potranno partecipare a eventuali bandi di finanziamento pubblico e/o privato per ottenere i fondi necessari per la realizzazione della progettualità;
- le Parti dispongono di servizi in grado di collaborare per supportare i coordinatori dei progetti e delle iniziative comuni, allo scopo di concretizzare diverse attività di partenariato;



**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE FRA LE PARTI QUANTO SEGUE:**

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

1. Le Parti, ciascuna nel proprio ambito organizzativo e di competenze, collaborano per porre in essere attività di studio e ricerca, per la predisposizione e realizzazione di progetti e iniziative, di interesse generale per il sistema delle imprese, per lo sviluppo e la diffusione della conoscenza, per l'ingresso di giovani laureati nel mercato del lavoro, e che eventualmente possano ottenere finanziamenti pubblici e/o privati.
2. L'accordo non impegna le parti a un rapporto di esclusività ma rappresenta un'opportunità per attivare i processi di informazione reciproca in merito a possibili collaborazioni e partecipazioni nella realizzazione di progetti e iniziative.

Art. 3 – Durata dell'Accordo

1. Il presente accordo ha durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno concordate fra le Parti per iscritto.
3. Le Parti possono recedere dal presente accordo dandone comunicazione scritta all'altra Parte mediante invio di raccomandata a.r. o a mezzo PEC con un preavviso di 2 mesi.
4. La violazione anche di una sola delle norme che regolano il presente accordo darà diritto alla Parte adempiente di risolvere per giusta causa il medesimo tramite comunicazione alla controparte da inviarsi con raccomandata a. r. o a mezzo PEC.

Art. 4 – Ambiti di azione

1. Le Parti definiscono le linee progettuali e strategiche d'interesse comune, con particolare riferimento ai seguenti ambiti di azione:
 - a) incrementare i contatti tra aziende e studenti/laureati;
 - b) sviluppare collaborazioni integrate in materia di ricerca, trasferimento di conoscenze e tecnologico;
 - c) favorire iniziative per sostenere la costituzione e il consolidamento di start up innovative e spin off universitari;
 - d) promuovere e partecipare a percorsi di Contamination Lab Verona (CLab Verona) in qualità di formatori e tutor dei team partecipanti all'iniziativa.
2. Le Parti potranno individuare altri ambiti di interesse, cercando anche di favorire, ove necessario e proficuo, l'adozione di standard, specifiche tecniche e linee-guida d'interesse comune.
3. Per ogni iniziativa le Parti si impegnano a definire previamente i tempi, i modi e le risorse necessarie alla sua realizzazione, nonché gli apporti e gli impegni specifici di ciascuno, inclusi gli aspetti relativi alla proprietà dei risultati, alla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e agli adempimenti relativi alla rendicontazione.
4. Le Parti saranno altresì impegnate nella promozione, anche attraverso pubblicazioni scientifiche, delle attività realizzate con lo scopo di produrre una migliore e più approfondita conoscenza e accessibilità ai risultati e agli obiettivi raggiunti dalle progettualità congiunte.

Art. 5 – Accordi attuativi

1. Le Parti, attraverso uno specifico accordo attuativo per ogni progettualità e iniziativa, dovranno:
 - a) definire la disponibilità delle risorse umane e strumentali;



- b) proporre gruppi di lavoro formati dai rappresentanti delle parti, finalizzati alla stesura degli obiettivi progettuali per presentare specifiche proposte e alla loro conduzione in caso di realizzazione;
- c) utilizzare tutte le forme consentite dalla legge e dai regolamenti interni per attivare tipologie di collaborazione quali a titolo di esempio: assegni, borse, dottorati di ricerca, contratti a progetti, stage, tirocini, Contamination lab per il completamento degli obiettivi previsti dalle progettualità, servizi dedicati alle start up e spin off, attività di incubazione e accelerazione di impresa;
- d) indicare per ciascuna Parte le eventuali risorse economiche disponibili e necessarie per la realizzazione delle attività;
- e) verificare tutti gli aspetti amministrativi e gestionali, nonché contenutistici allo scopo di gestire la progettualità realizzata congiuntamente;
- f) al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale, della Camera di Commercio e/o dell'Università, coinvolto nel progetto, identificare il referente dell'iniziativa, che dovrà farsi carico della valutazione dei rischi e dell'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione atte a garantire la sicurezza dei lavoratori, compresa la formazione degli stessi in conformità a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Articolo 6 – Referenti e Comitato operativo

1. Per la gestione ed il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti designano, quali propri Referenti
 -
 -
 -
2. Tutta l'attività oggetto del presente accordo sarà indirizzata, monitorata e valutata dalle Parti, tramite un Comitato operativo paritetico composto da:
 -
 -
 -

Ciascun componente del Comitato operativo si avvarrà del supporto degli uffici della propria organizzazione per adottare tutte le iniziative ritenute necessarie al fine di assicurare che la collaborazione produca per ciascuna delle parti e complessivamente i risultati previsti.
3. È in particolare compito del Comitato operativo:
 - a) indicare le linee progettuali e strategiche d'interesse comune;
 - b) seguire lo sviluppo e supervisionare l'implementazione delle iniziative o dei progetti di collaborazione per assicurarne la qualità e l'integrità dei risultati;
 - c) promuovere azioni per la condivisione delle conoscenze ed esperienze prodotte dai diversi accordi attuativi;
 - d) esprimere un parere sullo stato di avanzamento della progettualità stessa, in sede della rendicontazione periodica, anche ai fini della validazione delle spese rendicontate;
 - e) sulla base dei risultati conseguiti ed in relazione agli obiettivi definiti dall'accordo attuativo, rilevare le necessità di aggiornamento delle iniziative stesse già realizzate,
 - f) adottare ogni altra iniziativa ritenuta utile e/o necessaria per assicurare il successo delle progettualità e proporre alle Parti le eventuali modifiche o riallineamenti ritenuti utili a tale scopo.



Art. 7 – Oneri e rendicontazione

1. L'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo è effettuata secondo appositi piani finanziari allegati alle specifiche convenzioni attuative .
2. Per ogni progetto i Referenti provvederanno a rendicontare producendo apposita documentazione amministrativo-contabile.
3. In ogni caso le spese sostenute dovranno sempre essere necessarie alla realizzazione del progetto, temporalmente ad esso riconducibili e verificabili attraverso pertinente ed adeguata documentazione contabile.

Articolo 8 – Proprietà dei risultati

1. La proprietà dei risultati ottenuti nell'ambito del presente accordo e dei materiali prodotti è delle parti che ne potranno liberamente disporre per le proprie finalità istituzionali facendo esplicito riferimento al presente accordo. La proprietà intellettuale dei risultati propri della ricerca appartiene all'Università e al responsabile scientifico della ricerca stessa.
2. Rimane fermo il diritto degli inventori di essere menzionati, in quanto tali, nelle eventuali domande di brevetto, secondo le leggi vigenti. I risultati ottenuti dallo svolgimento del programma di ricerca potranno essere oggetto di pubblicazioni scientifiche.

Art. 9 – Riservatezza

1. Tutta la documentazione e le informazioni, principalmente di carattere tecnico e metodologico, scambiate tra le Parti e da queste condivise, dovranno essere considerate di carattere confidenziale, e non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
2. Le Parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni, dati e/o documentazioni possano in qualche modo essere acquisite da terzi, riconoscendone sin d'ora la piena proprietà ed esclusiva disponibilità del soggetto che le ha rilasciate, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

Articolo 10 – Personale, responsabilità, assicurazioni

1. L'attività svolta da ciascuna delle Parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra Parte e il personale utilizzato manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato con il rispettivo datore di lavoro.
2. L'Università, a norma del D.P.R. 30.06.1965 n.1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), garantisce a chi collabora a qualunque titolo alle attività oggetto del presente accordo e dei relativi accordi attuativi idonea tutela INAIL contro gli infortuni, attraverso il meccanismo della Gestione per conto dello Stato e di adeguata copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla Responsabilità Civile verso Terzi.
3. Il personale di ciascuna Parte non potrà utilizzare alcuna attrezzatura esistente presso la controparte se non dopo aver ricevuto l'autorizzazione del responsabile della stessa e opportuna formazione.
4. In caso di infortunio del personale delle Parti durante lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo e i relativi accordi attuativi, condotte nelle sedi di svolgimento delle stesse o in itinere, la Parte interessata deve procedere, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, per la denuncia dell'infortunio all'INAIL territorialmente competente, comunicando tempestivamente l'accaduto all'altra Parte.



Articolo 11 – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

1. Il referente per la progettualità indicata nell'accordo attuativo, sia esso personale della Camera di Commercio o dell'Università, provvede a garantire la sicurezza e la salute dei soggetti coinvolti nell'ambito dell'iniziativa, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., secondo quanto dettagliato nell'accordo attuativo di ciascuna singola iniziativa.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

1. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Ciascuna Parte provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alle attività e progettualità realizzate congiuntamente nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali nel pieno rispetto del D. Lg. 196/03 e del Reg. UE 679/2016. Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali provenienti dalla altre unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Articolo 13 – Oneri fiscali

1. Il presente atto, sottoscritto digitalmente dalle parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131/1986, in misura fissa, ai sensi dell'art. 9, tariffa parte prima, del medesimo DPR.
2. Le spese di bollo, dovute fin dall'origine ai sensi dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 2, tariffa parte prima, del DPR 642/72, saranno effettuate sull'unico originale elettronico e sono a carico dell'Ordine dei Commercialisti e dei Giovani Commercialisti.

Articolo 14 – Controversie

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in merito alla presente convenzione, qualora non venisse definita in via amichevole, sarà rimessa alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 15 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente regolato dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa vigente in materia, agli Statuti e ai regolamenti delle parti contraenti.

Luogo, _____ Data _____

Ordine dei Commercialisti ed
esperti contabili di Verona

Università degli Studi di Verona

Unione dei Giovani Commercialisti
Verona

Il presente documento è firmato digitalmente dalle parti.